

Circolare mensile – gennaio 2015.

GENNAIO 2015: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Abolizione delle deduzioni IRAP per i dipendenti agricoli	2
2 Estinzione della società - Effetti ai fini fiscali e contributivi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate	2
3 Attività di assistenza fiscale svolta dai professionisti e dai CAF - Compensi per l’attività prestata dal 2015.....	3
4 Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2015.....	3
5 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2015	5
6 Diritti relativi ai titoli della proprietà industriale - Versamento mediante modello F24	5
7 Documenti informatici - Formazione, riproduzione e validazione - Regole tecniche.....	7
8 Società cooperative - Concessione di finanziamenti agevolati per la nascita e lo sviluppo	9
9 PMI innovative - Misure di favore - Novità del DL “ <i>Investment compact</i> ”	12
10 <i>Patent box</i> - Modifiche apportate dal DL “ <i>Investment compact</i> ”	14
11 “Nuova sabatini” - Contributi su finanziamenti concessi dalle banche con mezzi propri - Novità del DL “ <i>Investment compact</i> ”	15
FEBBRAIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	16

1	ABOLIZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER I DIPENDENTI AGRICOLI
	Per effetto dell'art. 2 co. 1 del DL 24.1.2015 n. 4, in corso di conversione in legge, sono state abrogate le deduzioni IRAP riservate al settore agricolo, introdotte dal DL 91/2014 (c.d. "decreto competitività") e dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
1.1	ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
	<p>Ai sensi dell'art. 5 co. 13 del DL 91/2014, la facoltà di fruire delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale è stata riconosciuta anche con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, al ricorrere di determinati requisiti (es. giornate di lavoro nell'anno non inferiori a 150, durata del contratto almeno triennale). Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore (art. 11 co. 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 446/97); • deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego (art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97). <p>Ai sensi del successivo co. 14, tale disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (vale a dire, dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DL 4/2015 ha abrogato i citati co. 13 e 14, a partire dal 24.1.2015. Pertanto, l'estensione delle citate deduzioni ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato deve ritenersi limitata al 2014, a condizione che intervenga la suddetta autorizzazione.</p>
1.2	ABROGAZIONE DELLA DEDUZIONE INTEGRALE DEI COSTI DEI DIPENDENTI AGRICOLI
	<p>L'ultimo periodo dell'art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97, introdotto dall'art. 1 co. 20 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto la deducibilità integrale, ai fini IRAP, dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. Tale misura, al ricorrere di determinati requisiti (es. giornate di lavoro nell'anno non inferiori a 150, durata del contratto almeno triennale) e previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015, per i soggetti "solari".</p> <p>L'art. 2 co. 1 del DL 4/2015 ha abrogato, a partire dal 24.1.2015, l'ultimo periodo del citato art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97 e la relativa norma di decorrenza (art. 1 co. 25 della L. 190/2014), con il risultato che, di fatto, la deducibilità integrale dei costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato non opererà mai.</p>
2	ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>L'art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che, ai soli fini fiscali e contributivi, la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese ha effetto decorsi cinque anni.</p> <p>Pertanto, in questo lasso di tempo quinquennale, gli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, INPS e Comuni) possono notificare e intestare gli atti impositivi (es. avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) nei confronti del soggetto estinto, non avendo rilievo l'avvenuta cancellazione.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studioblescia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studioblescia.it

2.1	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina in esame si applica anche alle società di persone, e non solo alle società di capitali.</p>
2.2	<p>AMBITO TEMPORALE</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma in esame ha effetto retroattivo.</p> <p>Da ciò consegue che se un socio, ad esempio di società per azioni già cancellata dal Registro imprese, avesse ricevuto un accertamento intestato alla società, questo, in virtù della norma sopravvenuta, manterrebbe i propri effetti, quindi potrebbe esserci la fase di riscossione delle somme.</p>
2.3	<p>ELEZIONE DI DOMICILIO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che il liquidatore della società, prima di procedere alla cancellazione, può eleggere domicilio per la notifica degli atti fiscali presso una persona o un ufficio nel Comune dove è sita la sede legale della società. In tal modo, gli atti che, nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, potranno essere notificati al soggetto estinto, saranno recapitati presso il domiciliatario.</p>
2.4	<p>DOMANDE DI RIMBORSO</p> <p>La c.d. “irrelevanza quinquennale” della cancellazione della società non sembra invece applicabile per le domande di restituzione di imposte relative a periodi anteriori alla cancellazione (si pensi al caso del rimborso dell’eccedenza IVA). Pertanto, la domanda andrà presentata in proprio dai soci.</p>
3	<p>ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE SVOLTA DAI PROFESSIONISTI E DAI CAF - COMPENSI PER L’ATTIVITÀ PRESTATO DAL 2015</p> <p>Con il DM 29.12.2014, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.1.2015 n. 18, sono stati rimodulati i compensi, a carico del bilancio dello Stato, per l’attività di assistenza fiscale svolta dai professionisti e dai CAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dai modelli 730/2015, relativi al 2014; • al fine di tenere conto delle diverse attività svolte, a seguito dell’introduzione della precompilazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3.1	<p>ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 SENZA MODIFICHE</p> <p>Per l’attività di assistenza fiscale prestata in relazione all’elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730, se il professionista o CAF trasmette il modello 730 senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, per ciascuna dichiarazione spetta un compenso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13,60 euro, per l’assistenza fiscale prestata nel 2015; • 15,40 euro, per l’assistenza fiscale prestata nel 2016; • 16,90 euro, a partire dal 2017. <p>A tali fini, non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio derivante dal modello 730.</p> <p>I suddetti compensi si applicano anche in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata.</p> <p>Se il modello 730 riguarda un contribuente esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (es. dipendente con un unico reddito da lavoro e l’abitazione principale), che non deve far valere oneri o detrazioni o altri benefici, i suddetti compensi sono ridotti del 25%, diventando quindi pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,20 euro, per il 2015; • 11,55 euro, per il 2016; • 12,68 euro, dal 2017.

3.2	<p>ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 CON MODIFICHE</p> <p>Se il professionista o il CAF elabora e trasmette il modello 730 al quale sono state apportate modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, per ciascuna dichiarazione spetta un compenso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14,30 euro, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
	<ul style="list-style-type: none"> • 16,60 euro, per l'assistenza fiscale prestata nel 2016; • 17,70 euro, a partire dal 2017. <p>I suddetti compensi spettano in misura doppia per l'elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta, diventando quindi pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28,60 euro, per il 2015; • 33,20 euro, per il 2016; • 35,40 euro, dal 2017.
3.3	<p>ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 CON INTEGRAZIONI</p> <p>Se il professionista o il CAF elabora e trasmette il modello 730 al quale sono state apportate modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, per ciascuna dichiarazione spetta un compenso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16,20 euro, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015; • 18,30 euro, per l'assistenza fiscale prestata dal 2016. <p>Tali compensi sono erogati anche in caso di mancata predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata.</p> <p>Se il modello 730 riguarda un contribuente esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non deve far valere oneri o detrazioni o altri benefici, anche i compensi in esame sono ridotti del 25%, diventando quindi pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12,15 euro, per il 2015; • 13,73 euro, dal 2016.
3.4	<p>LIMITI</p> <p>Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi ai professionisti e ai CAF non possono eccedere il limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 321.497.790,00 euro, per l'anno 2015; • 316.897.790,00 euro, a decorrere dall'anno 2016. <p>Qualora, per effetto delle nuove misure dei compensi, la somma complessiva risulti superiore ai predetti importi, l'ammontare dei singoli compensi sarà rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in modo da garantire il rispetto del limite massimo di spesa autorizzato.</p>
3.5	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>Si ricorda che, dal 2015, il D. Lgs. 175/2014 ha abolito i compensi per l'attività di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.</p>
4	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2015</p>
	<p>Con il DM 14.1.2015, pubblicato sulla G.U. 22.1.2015 n. 17, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2015 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.</p>
4.1	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia;

	<ul style="list-style-type: none"> • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero; • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.
4.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.
5	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2015</p> <p>In relazione al primo semestre 2015, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 10,05%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8,05%, negli altri casi. <p><i>Deroghe contrattuali</i></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
6	<p>DIRITTI RELATIVI AI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24</p> <p>L'utilizzo del modello F24 è stato esteso ai versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale (domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, istanze connesse a dette domande e rinnovi dei marchi); • delle tasse sulle concessioni governative sui marchi. <p>Le nuove modalità di versamento sono connesse alle nuove modalità di deposito telematico degli atti in esame.</p>
6.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove modalità di versamento si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 2.2.2015, data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico delle domande in esame, secondo quanto previsto dal DM 26.1.2015; • ovvero dal 2.3.2015, qualora dal 2.2.2015 all'1.3.2015, in via transitoria, il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse venga ancora effettuato mediante collegamento al sito web.telemaco.infocamere.it.
6.2	<p>MODELLI F24 DA UTILIZZARE</p> <p>I versamenti in esame devono essere effettuati:</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

	<ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); • oppure, in relazione agli enti pubblici, mediante il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP). <p>Con la ris. 29.1.2015 n. 11, l’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame; • ha stabilito le modalità di compilazione dei suddetti modelli F24.
6.3	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>I versamenti con il modello “F24 ELIDE” o il modello “F24 EP” devono essere effettuati utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “C300”, denominato “<i>Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi</i>”;
	<ul style="list-style-type: none"> • “C301”, denominato “<i>Annualità Convalida Brevetto Europeo</i>”; • “C302”, denominato “<i>Marchio - Primo Deposito, Rinnovo</i>”.
6.4	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO “F24 ELIDE”</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei campi del modello “F24 ELIDE”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno indicati: <ul style="list-style-type: none"> – nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore; – nel campo “tipo”, la lettera “U”, che identifica l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico (UIBM); – nel campo “elementi identificativi”, i dati forniti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico (UIBM); – nel campo “codice”, il codice tributo; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
6.5	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO “F24 ELIDE”</p> <p>I soggetti titolari di partita IVA presentano il modello di pagamento “F24 ELIDE”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente con modalità telematiche; • direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. <p>I soggetti non titolari di partita IVA, per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, possono presentare il modello “F24 ELIDE”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con le suddette modalità telematiche; • oppure presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. <p>In ogni caso, qualora il modello “F24 ELIDE” venga precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) del Ministero dello sviluppo economico, può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con le suddette modalità telematiche; • oppure presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione.
6.6	<p>RILASCIO DELLE RICEVUTE</p> <p>Per ciascuna formalità di deposito o rinnovo dei titoli di proprietà industriale, il sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico, rilascia l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse in esame, con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del numero del titolo;

	<ul style="list-style-type: none"> della data di versamento; del soggetto che ha eseguito il pagamento.
7	DOCUMENTI INFORMATICI - FORMAZIONE, RIPRODUZIONE E VALIDAZIONE - REGOLE TECNICHE
	<p>Con il DPCM 13.11.2014, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.1.2015 n. 8, sono state definite le regole tecniche in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici; formazione e conservazione dei documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni.
7.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Il provvedimento fornisce ai soggetti privati e alle Pubbliche Amministrazioni, nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici, le regole tecniche per i documenti informatici, previste dal Codice dell'Amministrazione digitale.</p>
7.2	<p>FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO</p> <p>Il documento informatico può essere formato, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> la redazione tramite utilizzo di appositi strumenti <i>software</i>; l'acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, l'acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico o l'acquisizione della copia informatica di un documento analogico; la registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; la generazione o il raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
7.3	<p>IMMODIFICABILITÀ ED INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO INFORMATICO</p> <p>Il documento informatico si considera imm modificabile se costituito in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.</p> <p>Nel caso di utilizzo di appositi strumenti <i>software</i>, le suddette caratteristiche sono garantite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; apposizione di una validazione temporale; trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata (PEC), con ricevuta completa; memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; versamento ad un sistema di conservazione. <p>Nell'ipotesi di documento informatico acquisito per via telematica o su supporto informatico o mediante acquisizione di copia informatica di un documento analogico, le caratteristiche di imm modificabilità e di integrità sono, invece, determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.</p> <p>Infine, nei casi di documento informatico formato con registrazione informatica delle informazioni o di generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studioblescia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studioblescia.it

	<p>di dati o registrazioni, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di registrazione dell'esito della medesima operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei <i>log</i> di sistema, ovvero con la produzione di un'estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.</p>
7.4	<p>METADATI</p> <p>Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione, il cui insieme minimo è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificativo univoco e persistente; • riferimento temporale; • oggetto; • soggetto che ha formato il documento; • eventuale destinatario; • impronta del documento informatico. <p>Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.</p>
7.5	<p>COPIE INFORMATICHE DEI DOCUMENTI ANALOGICI</p> <p>La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici al documento analogico.</p> <p>La copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.</p> <p>Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine; • prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. <p>Il documento informatico così formato/prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</p>
7.6	<p>DUPLICATI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>Il duplicato informatico di un documento informatico è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto contenga la stessa sequenza di <i>bit</i> del documento informatico di origine.</p>
7.7	<p>COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>La copia e gli estratti informatici di un documento informatico sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del relativo contenuto alle informazioni del documento informatico di origine.</p> <p>La copia o l'estratto, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.</p> <p>Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico, può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto; • prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. <p>Il documento informatico così formato/prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</p>

7.8	<p>ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Il DPCM in esame entra in vigore l'11.2.2015.</p> <p>Con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, è previsto che, entro l'11.8.2016, le stesse sono tenute ad adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche; decorso il termine, si applicano le regole tecniche recate dal DPCM in esame.</p>
8	<p>SOCIETÀ COOPERATIVE - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO</p>
	<p>Con il DM 4.12.2014, pubblicato sulla G.U. 3.1.2015 n. 2, è stato istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 co. 845 della L. 27.12.2006 n. 296.</p> <p>Con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico saranno fornite ulteriori indicazioni e precisazioni in merito.</p>
8.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le società cooperative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; • che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
	<p>Sono, invece, escluse dall'agevolazione le società cooperative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione; • qualificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione (regolamento Unione europea 651/2014); • operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento dell'Unione europea 1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; • operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; • operanti nel settore carbonifero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione del Consiglio europeo 2010/787; • qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
8.2	<p>FINANZIAMENTI AGEVOLATI</p> <p>Le società finanziarie sono autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a fronte della realizzazione delle iniziative agevolabili.</p> <p>I finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni; • sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti

	<p>posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono regolati ad un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; in ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8%; • sono concessi per un importo non superiore a quattro volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a 1.000.000,00 di euro; • nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento. <p>L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.</p>
<p>8.3</p>	<p>INIZIATIVE AGEVOLABILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere la nascita, sull'intero territorio nazionale, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi; • società cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381; • società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.
	<p>Inoltre, nei soli territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto sopra previsto, le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.</p>
<p>8.4</p>	<p>PROGRAMMI DI INVESTIMENTO</p> <p>Il finanziamento può avere ad oggetto diversi programmi di investimento, che vengono distinti in base all'applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'art. 17 del regolamento di esenzione (regolamento UE 651/2014); • del regolamento <i>de minimis</i> (regolamento UE 1407/2013).
<p>8.4.1</p>	<p>PROGRAMMI SOGGETTI AL REGOLAMENTO DI ESENZIONE</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esenzione (aiuti agli investimenti a favore delle PMI), nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la creazione di una nuova unità produttiva; • l'ampliamento di una unità produttiva esistente; • la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; • il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente; • l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. <p>Spese ammissibili</p> <p>Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento avente le suddette caratteristiche, sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e</p>

	<p>immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere ammortizzabili; • essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto; • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; in particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; • figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni. <p>Non sono, invece, ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA; • le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; • le spese di funzionamento; • le spese relative a imposte, tasse e scorte; • i costi relativi al contratto di finanziamento.
<p>8.4.2</p>	<p>PROGRAMMI SOGGETTI AL REGOLAMENTO DE MINIMIS</p> <p>L'agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento <i>de minimis</i> nel caso in cui il finanziamento agevolato sia riconosciuto alla società cooperativa beneficiaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le suddette condizioni per l'applicazione del regolamento di esenzione; • ovvero, a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
	<p>Spese ammissibili</p> <p>In tal caso, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.</p>
<p>8.5</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle società cooperative interessate alle società finanziarie; • a decorrere dalla data che sarà indicata con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico; • mediante il modello di domanda che sarà previsto dal citato provvedimento. <p>I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.</p> <p>Valutazione delle domande</p> <p>Le richieste sono valutate dalle società finanziarie sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l'accesso all'agevolazione; • conformità degli obiettivi del finanziamento rispetto a quanto previsto dalla disposizione agevolativa; • validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta e merito creditizio della società cooperativa richiedente.
<p>8.6</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni si impegnano a trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, le so-</p>

	<p>ietà finanziarie effettuano controlli, anche tramite verifica <i>in loco</i>, sull'avvenuta realizzazione del programma.</p>
8.7	<p>CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni in commento sono cumulabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se concesse ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esenzione, con altre agevolazioni pubbliche concesse alla società cooperativa beneficiaria con riferimento alle medesime spese, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo <i>de minimis</i>, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 8 del regolamento di esenzione; • se concesse ai sensi del regolamento <i>de minimis</i>, con altre agevolazioni concesse alla società cooperativa beneficiaria a titolo di <i>de minimis</i> nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2 co. 2 del regolamento <i>de minimis</i>, nel limite dell'importo di 200.000,00 euro (o di 100.000,00 euro nel caso di società cooperative attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
8.8	<p>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE I finanziamenti agevolati sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili alla società cooperativa beneficiaria; • l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; • fallimento della società cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività; • mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
	<ul style="list-style-type: none"> • mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento agevolato; • per le iniziative soggette al regolamento di esenzione, mancata realizzazione del programma di investimento, ovvero mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei beni per l'uso previsto nella Regione in cui è ubicata l'unità produttiva.
9	<p>PMI INNOVATIVE - MISURE DI FAVORE - NOVITÀ DEL DL "INVESTMENT COMPACT"</p>
	<p>L'art. 4 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. "<i>Investment compact</i>"), in corso di conversione in legge, introducendo l'art. 1 co. 5-<i>undecies</i> nel DLgs. 24.2.98 n. 58, ha istituito la categoria delle "PMI innovative", alle quali spettano alcune delle agevolazioni già concesse alle "<i>start up innovative</i>" di cui al DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221).</p>
9.1	<p>MISURE DI FAVORE Alle PMI innovative si applicano le seguenti disposizioni di favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 26 del DL 179/2012 (deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio); • art. 27 del DL 179/2012 (remunerazione con strumenti finanziari); • art. 30 co. 6, 7 e 8 del DL 179/2012 (particolari disposizioni in materia di lavoro subordinato); • art. 32 del DL 179/2012 (pubblicità e impatto delle misure). <p>L'art. 29 del DL 179/2012, recante le agevolazioni fiscali all'investimento, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni;

	<ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 del regolamento UE 651/2014.
9.2	<p>REQUISITI</p> <p>Per essere definite tali, le PMI innovative devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; • la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatta da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili; • non avere azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; • non essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese prevista dall'art. 25 co. 8 del DL 179/2012 per le <i>start up</i> innovative. <p>Inoltre, la PMI innovativa deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • volume di spese in ricerca e sviluppo (risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa) in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI. Viene precisato che, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale), le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati ex art. 25 co. 5 del DL 179/2012, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci ed amministratori), le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Sono, invece, escluse le spese per l'acquisto di beni immobili; • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: <ul style="list-style-type: none"> – in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; – ovvero, in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del DM 22.10.2004 n. 270; • titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
9.3	<p>SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE</p> <p>Viene istituita un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui le PMI innovative devono essere iscritte.</p> <p>L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; • sede principale ed eventuali sedi periferiche; • oggetto sociale;

	<ul style="list-style-type: none"> • breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; • elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e <i>holding</i>, con autocertificazione di veridicità; • elenco delle società partecipate; • <i>curriculum vitae</i> dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI; • indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; • ultimo bilancio depositato, nello <i>standard XBRL</i>; • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; • sito internet. <p>Le suddette informazioni devono essere aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.</p>
9.4	<p>ATTESTAZIONE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI</p> <p>Il rappresentante legale delle PMI innovative, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attesta il mantenimento del possesso dei previsti requisiti; • deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese. <p>In caso di mancato deposito, si considerano venuti meno i requisiti.</p>
9.5	<p>PERDITA DEI REQUISITI</p> <p>Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del suddetto Registro.</p>
10	<p>PATENT BOX - MODIFICHE APPORTATE DAL DL "INVESTMENT COMPACT"</p> <p>L'art. 5 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. "<i>Investment compact</i>"), in corso di conversione in legge, introduce alcune modifiche al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (c.d. "<i>patent box</i>"), disciplinato dall'art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).</p> <p>Per approfondimenti, si veda la Circolare per la clientela "Legge di stabilità 2015 - Principali novità fiscali".</p>
10.1	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>L'opzione per l'esercizio del regime di tassazione agevolata è consentita purché i titolari di reddito d'impresa che intendono fruire della "<i>patent box</i>" svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolati, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; • Università, enti di ricerca e organismi equiparati.
10.2	<p>ESTENSIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO</p> <p>A seguito delle modifiche, l'agevolazione riguarda ora anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i marchi, inclusi quelli commerciali, essendo stato eliminato il riferimento a quelli "funzionalmente equivalenti ai brevetti"; • disegni e modelli.
10.3	<p>DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE</p> <p>La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; • i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. <p>Viene, ora, disposto che il numeratore del suddetto rapporto sia aumentato, fino ad un massimo del 30%, di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.</p>
10.4	<p>PROCEDURA DI RULING</p> <p>Viene resa facoltativa la procedura di <i>ruling</i> in caso di operazioni infragruppo (in precedenza obbligatoria).</p>
11	<p>“NUOVA SABATINI” - CONTRIBUTI SU FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE CON MEZZI PROPRI - NOVITÀ DEL DL “INVESTMENT COMPACT”</p>
	<p>L'art. 8 del DL 24.1.2015 n. 3 (c.d. “<i>Investment compact</i>”), in corso di conversione in legge, interviene sull'erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito (c.d. “Nuova Sabatini”).</p>
11.1	<p>RICORSO FACOLTATIVO ALLA PROVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</p> <p>La Cassa depositi e prestiti ha costituito un <i>plafond</i> di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di <i>leasing</i>, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31.12.2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000,00 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura agevolativa.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo in favore delle PMI che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui suddetti finanziamenti bancari.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal DL 3/2015, i contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2012 possono essere riconosciuti alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento non necessariamente erogato a valere sul <i>plafond</i> di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.</p> <p>Pertanto, i contributi in conto interessi sono riconosciuti anche su finanziamenti concessi dalle banche con mezzi propri, senza il ricorso al <i>plafond</i> della Cassa depositi e prestiti.</p>
11.2	<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti; • le condizioni di accesso; • le modalità di erogazione dei contributi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.2.2015	IMU terreni agricoli	I possessori di terreni agricoli collinari e montani che non beneficiano più dell'esenzione dall'IMU, a seguito della revisione dei criteri di spettanza del beneficio, devono versare l'IMU dovuta relativa al 2014.
12.2.2015	Dichiarazioni d'intento	Per gli esportatori abituali decorre l'obbligo di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, delle dichiarazioni d'intento che esplicano effetti successivamente all'11.2.2015. Conseguentemente, per i soggetti fornitori di esportatori abituali decorre l'obbligo di riscontrare, prima di effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA, l'avvenuta trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte del soggetto esportatore, delle dichiarazioni d'intento che esplicano effetti successivamente all'11.2.2015.
16.2.2015	Versamento IVA quarto trimestre 2014	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2014; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.2.2015	Opzione IVA di gruppo	Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi per il 2015 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> • il modello IVA 26; • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
16.2.2015	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2014. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2015	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2014. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.2.2015	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2015. Versamento in autoliquidazione 2014/2015 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani:

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studioblescia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studioblescia.it

		<ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.
16.2.2015	Agevolazioni <i>start up</i> innovative	<p>Le <i>start up</i> innovative possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 12.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di finanziamento agevolato o di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, in relazione a specifici piani di impresa e programmi di investimento; • esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito Internet www.smartstart.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
17.2.2015	Incentivi impianti a energie rinnovabili	<p>I soggetti che producono energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi da quelli fotovoltaici, devono comunicare al Gestore dei servizi energetici spa (GSE) l'opzione relativa alla rimodulazione degli incentivi (tariffa incentivante e certificati verdi).</p>
25.2.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di gennaio 2015; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di gennaio 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di gennaio 2015, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
28.2.2015	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA "separata":</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2014; • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati); • al fine di utilizzare in compensazione nel modello F24, a partire dal 16.3.2015, eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro (con il visto di conformità o l'attestazione dell'organo di controllo, se l'importo supera i 15.000,00 euro). <p>La presentazione della dichiarazione IVA entro il termine in esame consente di beneficiare anche dell'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.</p>
28.2.2015	Contributi INPS	<p>Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato, a</p>

		decorrere dall'anno in corso.
2.3.2015	Comunicazione dati IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA, salvo specifiche esclusioni, devono presentare la comunicazione dati IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2014; • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
		<p>Sono esclusi dall'adempimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contribuenti che entro il 2.3.2015 presentano la dichiarazione IVA "separata" relativa al 2014; • i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2014; • le persone fisiche che nel 2014 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000,00 euro; • le persone fisiche che nel 2014 si sono avvalse del regime fiscale dei "contribuenti minimi".
2.3.2015	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare la nuova "Certificazione Unica 2015" approvata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2014 è già stata consegnata con le "vecchie" modalità (es. consegna del modello CUD 2014 a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2014), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2015".</p>
2.3.2015	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che nel 2014 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.3.2015	Certificazione capital gain	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2014.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p>

		Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
2.3.2015	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL: <ul style="list-style-type: none"> delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015; della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi; della domanda di riduzione a favore delle imprese artigiane.
2.3.2015	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2015. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
2.3.2015	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2014, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: <ul style="list-style-type: none"> effettuare la loro registrazione cumulativa; versare la relativa imposta.
2.3.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di gennaio 2015. È obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
2.3.2015	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2014; direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.3.2015	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studioblescia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studioblescia.it

		<ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2014 degli interessi passivi e oneri accessori;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
2.3.2015	Trasmissione dati contratti assicurativi	<p>Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2014 dei contratti e dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.